



TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione civile – Ufficio Crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giacomo Lucente	Presidente
dott. Giulia Simoni	Giudice relatore
dott. Cecilia Ciolfi	Giudice

nel procedimento di concordato semplificato iscritto al n. r.g. 3/2026, promosso da **2P TRADING S.R.L.** (c.f. 02249090461), con sede legale in Pietrasanta (LU), Via Aurelia km 364.800, ha emesso il seguente

DECRETO

visto il ricorso depositato in data 21/03/2026 da 2P Trading S.r.l. (c.f. 02249090461), recante domanda di omologazione di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio *ex art. 25-sexies* CCII e contestuale richiesta di misure protettive, pubblicato nel registro delle imprese in data 23/03/2026; rilevato che, con decreto comunicato in data 27/03/2026, il giudice designato ha confermato, nei confronti della suddetta Società, fino all’omologazione del concordato semplificato e, in ogni caso, per massimo 240 giorni dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda *ex art 25-sexies* CCII, le misure protettive di cui all’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo (divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari; sospensione delle prescrizioni e mancata verifica delle scadenze; non pronunciabilità della sentenza di liquidazione giudiziale); esaminati i chiarimenti e le integrazioni forniti su richiesta del Tribunale in data 4/05/2026; rilevato che sono stati acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, parere nel quale sono state evidenziate alcune criticità, sulle quali questo Tribunale, con decreto comunicato in data 18/04/2026, ha chiesto chiarimenti e integrazioni: tra l’altro, l’assenza di garanzie sulla finanza esterna che la *new.co* del gruppo Magellano, Natural Stone Resources Italy s.r.l. (di seguito: «NSRI»), si è obbligata a versare entro 48 mesi dall’omologazione e la previsione che, nell’ipotesi in cui la stessa NSRI, a seguito di procedura di gara competitiva ai fini della vendita, non si aggiudichi il ramo d’azienda che conduce in affitto, venga meno

l'obbligo di versamento della somma prevista a tale titolo, in quanto sottoposta alla duplice condizione sospensiva dell'omologazione del concordato semplificato e dell'acquisto del ramo azienda da parte della finanziatrice;

considerato che, ai sensi dell'art. 25-*sexies*, comma 3, CCII, il Tribunale deve valutare la ritualità della proposta e che, secondo un condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*: Cass., 04/12/2025, n. 31641; Cass., 12/01/2026 n. 623), il predetto giudizio di «ritualità», svolto dal tribunale per l'apertura della procedura di concordato semplificato, non si può arrestare a una valutazione meramente formale dell'ammissibilità della proposta, ma deve uniformarsi a uno scrutinio di c.d. legalità sostanziale, estendendosi all'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall'art. 25-*sexies* e dall'art. 39 CCII; in altri termini, il controllo giudiziale del tribunale, in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, deve avere ad oggetto non solo la verifica dei requisiti di accesso alla procedura (competenza del giudice, iscrizione al registro imprese del debitore, sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, sottoscrizione della domanda *ex art. 120-bis* CCII se si tratta di società, completezza della documentazione *ex art. 39* CCII, tempestività della domanda), ma anche la verifica dell'esaustività e dell'attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall'esperto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII, con la conseguenza che, nel caso in cui le attestazioni ivi contenute risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi «irrituale» e per ciò stesso inammissibile; inoltre, nel controllo di legalità sostanziale della proposta, è compreso l'esame della sua fattibilità e non manifesta implausibilità, rispondendo questo controllo *in limine* anche a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell'ottica di preservare il patrimonio del debitore nell'interesse del ceto creditorio che, nella procedura liquidatoria prevista dall'art. 25-*sexies* e ss. CCII, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto;

osservato che nel caso all'esame:

1. la ricorrente esercita attività imprenditoriale, è iscritta al registro delle imprese e versa in uno stato di crisi, ormai irreversibile (Cass., 09/01/2026, n. 544), determinato, come riferito nel ricorso, da condizioni esogene: la forte contrazione del fatturato registratasi tra il 2020 e il 2021 in conseguenza della pandemia da COVID-19; la chiusura dell'impianto per oltre due mesi in conseguenza di un sinistro mortale occorso a un dipendente; l'aumento dell'inflazione a far data dal 2021, che ha comportato incrementi del costo dell'energia, dei corrispettivi dei noli marittimi e dei costi di smaltimento dei fanghi derivanti dalla lavorazione del marmo; la concorrenza di materiali succedanei alla pietra e di competitors stranieri (turchi e cinesi in particolare) in grado di fornire lavorati in marmo (anche di Carrara) a prezzi insostenibili per le imprese italiane; il rallentamento della domanda a livello globale, in ragione delle

incertezze generate dai conflitti russo-ucraino e mediorientale; gli insoluti di una serie di clienti; la conseguente situazione di tensione finanziaria che ha impedito alla ricorrente di effettuare gli investimenti necessari sul proprio parco macchinari; allegazioni che, in base a quanto evidenziato dall'esperto nella sua relazione finale e al fatto notorio, appaiono attendibili;

2. sussiste la competenza del Tribunale di Lucca, in quanto la società ha sede legale ed operativa a Pietrasanta (LU), nel circondario di questo Tribunale;

3. il ricorso *ex art. 25-sexies* CCII, recante la proposta e il piano, è tempestivo, essendo stato depositato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII, risalente al 19/01/2026;

4. la ricorrente ha prodotto la documentazione prevista dall'art. 39 CCII e la determina dei due amministratori della Società *ex art. 120-bis* CCII, a verbale rogato da notaio in data 17/03/2026, per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi (doc. 2 allegato al ricorso);

5. la ricorrente ha dato atto di aver fatto accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi con richiesta di nomina di un esperto alla piattaforma telematica istituita presso la Camera di Commercio in data 7/01/2025, in relazione alla quale è stato nominato, come esperto, l'avv. Stefano Della Nina; l'istanza è stata pubblicata nel registro delle imprese in data 13/01/2025, unitamente all'accettazione dell'esperto;

5.1. nel corso della procedura negoziata, in data 14/02/2025, su istanza depositata il 14/01/2025, sono state concesse misure protettive del patrimonio per la durata di 120 giorni, poi prorogate per ulteriori 120 giorni con provvedimento del 29/05/2025, e, all'esito dei molteplici incontri con i creditori, non essendo risultate praticabili le soluzioni individuate dall'art. 23, commi 1 e 2, lett. b), CCII, l'esperto nominato ha dato atto della chiusura della composizione negoziata con relazione finale depositata in data 19/01/2026;

5.2. nel corso della composizione negoziata, a seguito di ricorso *ex art. 22* CCII depositato dalla Società in data 3/06/2025, il Tribunale, con ordinanza del 9/07/2025, ha autorizzato la debitrice, ai soli fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre un finanziamento di € 200.000,00 da parte di Magellano s.r.l. finalizzato a sostenere la continuità aziendale;

6. nella relazione finale sulla composizione negoziata della crisi, l'esperto, dopo avere descritto in modo dettagliato lo sviluppo delle trattative condotte dalla debitrice, ha affermato che queste ultime si sono svolte secondo correttezza e buona fede, con considerazioni sorrette da una motivazione articolata e

scevro da evidenti vizi logici, fermo restando che, nel contraddittorio con i creditori, tra i quali, in particolare, l'Agenzia delle Entrate¹, la valutazione in questione sar  reiterata;

7. la proposta prevede: a) la liquidazione del patrimonio della debitrice mediante l'alienazione (subordinata all'omologazione del concordato semplificato) di un ramo d'azienda ad altra impresa previamente individuata – NSRI - che allo stato conduce il ramo in forza di contratto di affitto stipulato in data 19/03/2026 per la durata di 12 mesi e un canone annuale di € 24.000,00², la vendita del magazzino e l'incasso dei crediti ancora recuperabili; b) l'apporto di finanza esterna, da parte di NSRI, per un importo di € 50.000,00, da destinare al parziale soddisfacimento dei creditori privilegiati incapienti e dei chirografari *ab origine*; c) l'incasso, per 12 mesi e fino alla vendita, dei canoni di affitto d'azienda (la relativa obbligazione di NSRI   garantita da fideiussione a prima richiesta rilasciata da Unicredit s.p.a. fino alla concorrenza di € 24.000,00);

7.1. con tali risorse la debitrice si prefigge di pagare, nell'arco temporale massimo di 60 mesi: a) la totalit  delle spese prededucibili, dei compensi degli organi della procedura e dei creditori privilegiati di cui all'art. 2751-*bis* n. 1, 2, 3 e 4; b) sino a concorrenza del 79,98%, con conseguente degrado in chirografo della quota incapiente, dei crediti privilegiati *ex art. 2751-bis c.c.*; c) sino a concorrenza dell'1,32%, grazie all'apporto di finanza esterna, i creditori prelatizi degradati a chirografo per incapienza e i chirografari *ab origine*, senza suddivisione in classi;

7.2. pi  nello specifico, a garanzia dell'obbligazione di pagamento del canone di affitto   stata rilasciata da Unicredit s.p.a. fideiussione a prima richiesta;

7.3. la finanza esterna di NSRI, a seguito della richiesta di integrazioni del Tribunale,   garantita da un assegno circolare di pari importo che la Societ  terza ha chiesto di poter sostituire con una fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito italiano;

7.4. i soci e amministratori della Societ  ricorrente, per rispondere all'invito di questo Tribunale, si sono obbligati a versare € 50.000,00 nell'ipotesi in cui NSRI non dovesse acquistare il ramo d'azienda e quindi non si avverasse l'evento dedotto nella condizione sospensiva dell'impegno al versamento della finanza esterna; l'obbligo irrevocabile assunto da Simone Poli e Livia Pardini non   assistito da garanzie reali o personali e i soci, allo stato, non hanno dimostrato di disporre di tali risorse o di essere dotati di adeguata capacit  patrimoniale; profilo, questo, che dovr  essere oggetto di attenta analisi da parte dell'ausiliario in quanto idoneo ad incidere sulla fattibilit  del piano di concordato;

¹ L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lucca, con PEC del 31/12/2025, ha trasmesso il proprio parere negativo alla proposta di transazione fiscale avanzata dalla debitrice a ridosso della scadenza della durata della CNC, argomentando sia in ordine all'assenza di buona fede e correttezza nel corso delle trattative, sia in ordine alla non fattibilit  del piano proposto.

² Si tratta di continuit  indiretta temporalmente limitata, come tale compatibile con la natura obbligatoriamente liquidatoria del concordato semplificato.

7.5. il termine di pagamento del corrispettivo previsto per l'acquisto dell'azienda da parte di NSRI è 48 mesi;

8. la ricorrente ha dedotto – e l'esperto ha confermato tale affermazione - che il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, oltre a consentire la conservazione dei livelli occupazionali, garantisce un soddisfacimento dei creditori non inferiore all'alternativa liquidatoria: in particolare, nella liquidazione giudiziale, assumendo l'ipotesi più favorevole della vendita del ramo d'azienda in continuità, sarebbero pagati integralmente le prededuzioni e privilegi sino al grado di cui all'art. 2751-*bis*, n. 2, c.c., nonché parzialmente i privilegi di cui all'art. 2751-*bis*, n. 3 c.c. sino a concorrenza del 56,11%, senza apportare alcuna utilità a tutti gli altri creditori; senza vendita del ramo d'azienda in continuità sarebbero invece soddisfatti integralmente le prededuzioni e privilegi sino al grado di cui all'art. 2751-*bis*, n. 2, c.c. e parzialmente i privilegi di cui all'art. 2751-*bis*, n. 3, c.c. sino a concorrenza del 18,75%, senza apportare alcuna utilità a tutti gli altri creditori;

8.1. la proposta di concordato semplificato, inoltre, nella prospettazione della ricorrente, assicura a ciascun creditore una utilità³;

ritenuto che, in base a un vaglio provvisorio e allo stato degli atti⁴, la proposta sia rituale e debba quindi essere nominato un ausiliario;

P.Q.M.

visto l'art. 25-*sexies*, commi 3 e 4, CCII;

1) **NOMINA** il dott. Stefano Gianecchini quale ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c., assegnando allo stesso termine sino al 7/07/2026 per il deposito del parere di cui al comma 4 dell'art. 25-*sexies*, CCII;

2) **DISPONE** che l'ausiliario faccia pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

3) **ORDINA** che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, CCII ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a

³ Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale utilità, ancorché non necessariamente misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest'ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari, per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione (Cass., 12/01/2026 n. 624);

⁴ La valutazione in questione sarà rinnovata, all'esito dell'udienza, ai fini dell'omologazione del concordato semplificato e, secondo quanto chiarito dalla S.C., potrebbe essere riesaminata, anche prima di tale udienza, una volta acquisito il parere dell'ausiliario e prima dell'udienza, qualora siano assunte informazioni da cui risulti la mancanza *ab origine* dei presupposti di ammissibilità della proposta, stante il rinvio del comma 8 dell'art. 25-*sexies* CCII all'art. 106 che, a sua volta, richiama gli artt. 84 e 88 CCII (Cass., 9/01/2026 n. 545).

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando che i dati per la sua valutazione possono essere reperiti presso l'ausiliario nominato (che a tal fine comunicherà il proprio recapito al debitore affinché quest'ultimo possa indicarlo ai creditori), il tutto entro 10 giorni dal termine per il deposito del parere dell'ausiliario, provvedendo a depositare prova dell'avviso ai creditori nel fascicolo telematico;

4) **FISSA** al giorno **18/09/2026**, ore **12:15** l'udienza per l'omologazione avanti al Tribunale in composizione collegiale, che si terrà nella stanza del giudice relatore Giulia Simoni (Palazzo di Giustizia sito in Lucca, via Galli Tassi n. 61, primo piano, stanza C115);

5) **AVVISA** che i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Si comunichi alla ricorrente, all'ausiliario nominato, al Pubblico Ministero e al registro delle imprese.

Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 05/05/2026 su relazione del giudice dott. Giulia Simoni.

Il Presidente
dott. Giacomo Lucente